



Bruxelles, 7.7.2021
COM(2021) 373 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2020

{SWD(2021) 177 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2020

1. Introduzione

La presente relazione è il primo documento che traccia un bilancio degli sviluppi della politica di concorrenza sotto la Commissione guidata dalla presidente von der Leyen¹. Essa illustra gli sviluppi della politica di concorrenza dell'UE nel 2020 ed è anche la cinquantesima relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La legittimità della politica di concorrenza dell'UE si fonda sui trattati, che hanno conferito all'Unione una competenza esclusiva in questo settore quale strumento necessario per contribuire al funzionamento del mercato interno². Da oltre 60 anni l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza svolge un ruolo fondamentale per salvaguardare e promuovere l'economia europea sulla base di valori europei quali l'equità, lo Stato di diritto e la fiducia. La politica di concorrenza si evolve altresì di pari passo con i cambiamenti a livello sociale, economico e normativo. Oggi, nel momento in cui si trova ad affrontare una delle peggiori crisi della storia, è più che mai importante che l'UE disponga di una solida politica di concorrenza per contribuire al dinamismo economico, che è fondamentale per garantire una ripresa rapida.

Nel primo anno della Commissione von der Leyen la politica di concorrenza dell'UE ha svolto un ruolo centrale negli sforzi della Commissione intesi ad affrontare e superare la crisi economico-sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19. La politica di concorrenza è stata fondamentale altresì per agevolare il percorso verso la ripresa nel rispetto delle transizioni verde e digitale dell'economia dell'UE. Coerentemente con la lettera d'incarico indirizzata dalla presidente von der Leyen alla vicepresidente esecutiva Vestager³, la Commissione ha continuato a garantire che le norme in materia di concorrenza siano adeguate all'economia moderna, siano attuate con determinazione e contribuiscano a una solida industria europea, sia a livello dell'UE che sulla scena mondiale.

Nel 2020 il complesso degli strumenti della politica di concorrenza si è dimostrato pertinente, agile e rapidamente adattabile alle circostanze eccezionali della crisi economico-sanitaria. Grazie a una risposta e un adattamento rapidi, la politica di concorrenza della Commissione ha contribuito a soddisfare le esigenze dell'industria e dei cittadini dell'UE preservando nel contempo la competitività dei mercati. Tale contributo è divenuto particolarmente evidente in una serie di azioni che hanno permesso di far affluire rapidamente all'economia reale il

¹ "Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 – Un'Unione più ambiziosa – Il mio programma per l'Europa, Candidata alla carica di presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen", cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.

² Articolo 3 TFUE.

³ Lettera d'incarico indirizzata alla vicepresidente esecutiva Vestager, 1° dicembre 2019. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf.

sostegno proveniente da fonti pubbliche o che facevano parte del più ampio programma politico inteso a ripristinare una crescita sostenibile, evitando nel contempo inutili distorsioni del mercato.

Il 13 marzo 2020, nella sua comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di COVID-19⁴, la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure non soggette al controllo sugli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere varate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figuravano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi annullati o i biglietti non rimborsati dagli operatori coinvolti.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un [quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato](#) a sostegno dell'economia che, con l'aggravarsi della crisi COVID-19, è stato rivisto più volte⁵. Inoltre l'8 aprile 2020 la Commissione ha adottato una [comunicazione sul quadro temporaneo](#) che stabilisce i criteri principali che la Commissione seguirà nel valutare i [progetti di cooperazione](#) volti a porre rimedio alla carenza di approvvigionamento di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia di COVID-19⁶. Parallelamente la Commissione ha posto in essere una serie di misure volte a garantire la continuità operativa e ha continuato ad assicurare l'attuazione delle norme dell'UE in materia di concentrazioni, allo scopo di evitare un aumento del potere di mercato a seguito della crisi.

Nel 2020, per garantire che le norme sulla concorrenza continuassero ad essere adatte al loro scopo e pienamente in grado di far fronte a sfide quali i problemi strutturali che interessano i mercati digitali e le sovvenzioni estere che falsano la concorrenza sui mercati dell'UE, la Commissione ha assunto importanti iniziative politiche. Ad esempio ha presentato una proposta relativa a una [legge sui mercati digitali](#) e ha pubblicato un [libro bianco sulle sovvenzioni estere](#) per promuovere una riflessione su come far fronte agli effetti distorsivi che le sovvenzioni estere possono avere sul mercato interno.

La Commissione ha dimostrato di essere pronta a ricorrere alla politica di concorrenza per contribuire alla preparazione dell'attuazione del [dispositivo per la ripresa e la resilienza](#)⁷. La Commissione ha coadiuvato gli Stati membri nell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza, anche dal punto di vista della politica di concorrenza, e ha pubblicato una serie di [modelli di orientamento](#) per aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali per la

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo, Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 (COM(2020) 112 final del 13.3.2020).

⁵ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1) e C(2021) 564 (GU C 34 dell'1.2.2021, pag. 6).

⁶ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19 (GU C 116 I dell'8.4.2020, pag. 7).

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 final del 28.5.2020).

ripresa e la resilienza, in modo tale da garantirne la coerenza con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Oltre ad affrontare le sfide immediate poste dalla pandemia, nel 2020 l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza ha contribuito anche agli obiettivi più a lungo termine della Commissione 2019-2024, ad esempio "[Un'Europa pronta per l'era digitale](#)", "[Green Deal europeo](#)" e "[Un'economia al servizio delle persone](#)". Nella proposta di quadro finanziario pluriennale 2021-2027 della Commissione è stata introdotta una modifica importante che include un elemento ad hoc per la politica di concorrenza nel [programma per il mercato unico](#). In questo modo si garantiranno finanziamenti stabili per le misure che rafforzano la capacità di applicazione della Commissione, ad esempio lo sviluppo di metodologie di intelligence e di indagine avanzate. I finanziamenti permetteranno inoltre alla Commissione di consolidare la sua collaborazione con le pubbliche amministrazioni nell'UE e altrove⁸.

2. Mobilitazione della politica di concorrenza dell'UE per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19

2.1. La politica in materia di aiuti di Stato ha facilitato l'erogazione del sostegno degli Stati membri contro la COVID-19

Nel 2020, a fronte della rapida diffusione della pandemia di COVID-19 e delle sue profonde ripercussioni negative sull'economia dell'UE, i responsabili delle politiche nazionali e dell'UE sono stati costretti a reagire rapidamente e su vari fronti per contrastare questa minaccia senza precedenti. Tra le azioni decisive che sono state intraprese risaltano in particolare lo strumento per la ripresa [NextGenerationEU](#)⁹, la cui dotazione ammonta a 750 miliardi di EUR, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita¹⁰ e l'aggiudicazione congiunta di vari dispositivi medici, quali ventilatori, mascherine e, infine, vaccini.

In tale contesto la politica di concorrenza dell'UE è divenuta un elemento importante della risposta alla crisi, stabilizzando l'economia. Ciò è valso in particolare per la politica in materia di aiuti di Stato. Il sostegno pubblico adeguatamente mirato ha svolto un ruolo cruciale nel contrastare i danni arrecati alle imprese sane e nel preservare la continuità dell'attività economica. Al tempo stesso la Commissione ha garantito che il sostegno pubblico fosse in grado di raggiungere le imprese in stato di necessità e che si evitassero deleterie corse alle sovvenzioni.

⁸Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

⁹NextGenerationEU, che è compreso nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di 750 miliardi di EUR istituito per contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus. Al centro di NextGenerationEU si trova il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che mette a disposizione 672,5 miliardi di EUR in prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti attuati dai paesi dell'UE. Cfr. regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 11).

¹⁰Articoli 121 e 126 TFUE.

Il **quadro temporaneo** adottato all'inizio della crisi ha stabilito le condizioni applicate dalla Commissione per dichiarare gli aiuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro")¹¹. Nel 2020 il quadro temporaneo è stato oggetto di varie modifiche, a dimostrazione della capacità della Commissione di adattare le norme alla natura mutevole della crisi.

Nell'aprile 2020 il quadro temporaneo è stato esteso al sostegno destinato alle imprese che sviluppano, provano e producono prodotti quanto mai necessari per contrastare il coronavirus, quali vaccini, medicinali, dispositivi medici, disinfettanti e dispositivi di protezione, come pure ai dispositivi di integrazione salariale e di differimento delle imposte¹². La seconda modifica, adottata nel maggio 2020, ha definito i criteri in base ai quali gli Stati membri potevano effettuare ricapitalizzazioni e concedere debiti subordinati alle imprese in stato di necessità. Una terza modifica, del giugno 2020, ha ampliato il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di erogare un sostegno pubblico a tutte le microimprese e le piccole imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie già al 31 dicembre 2019. Nell'ottobre 2020 è stata adottata una quarta modifica che ha prorogato il periodo di applicazione del quadro temporaneo di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, e quello del sostegno alla ricapitalizzazione fino al 30 settembre 2021. In considerazione della seconda ondata dell'epidemia di COVID-19 e di una durata della crisi maggiore di quanto inizialmente previsto, la quinta modifica, del gennaio 2021, ha prorogato tutte le misure del quadro temporaneo, comprese quelle di ricapitalizzazione, fino al 31 dicembre 2021 e ha ampliato l'ambito di applicazione del quadro aumentandone i relativi massimali e consentendo la conversione di determinati strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del 2021.

In pochissimo tempo la Commissione ha adottato un gran numero di decisioni in materia di aiuti di Stato nell'ambito del quadro temporaneo, consentendo agli Stati membri di promulgare misure tese ad attenuare le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19. Nel 2020 la Commissione ha adottato 598 decisioni in materia di aiuti di Stato legate alla COVID-19¹³. Nello stesso periodo la Commissione ha autorizzato aiuti di Stato per un importo stimabile in 3 080 miliardi di EUR¹⁴. Alcune di queste misure di aiuto sono state cofinanziate nell'ambito della politica di coesione, in particolare grazie ai due pacchetti di risposta proposti dalla Commissione e approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel 2020: l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+).

¹¹ Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU C 91 I del 20.3.2020).

¹² Tale ampliamento del quadro temporaneo stabilisce le condizioni applicate dalla Commissione per dichiarare gli aiuti compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ("gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse").

¹³ Questa cifra comprende sia le decisioni adottate a norma della base giuridica eccezionale su cui si fonda il quadro temporaneo, sia quelle adottate ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato che si applicano in circostanze non eccezionali. Comprende inoltre le modifiche successivamente apportate a decisioni adottate in precedenza.

¹⁴ Questo importo comprende le misure in materia di aiuti di Stato adottate nell'ambito del quadro temporaneo, tutti gli aiuti di Stato legati alla COVID-19 approvati nel quadro di altre norme in materia di aiuti di Stato e gli importi adeguati di cui alle successive decisioni di modifica.

Vari Stati membri hanno notificato regimi generali ("regimi ombrello") destinati a diversi settori dell'economia tramite diversi tipi di aiuto, compreso il sostegno a favore delle piccole e medie imprese (PMI). Ad esempio la Francia ha notificato un regime ombrello del valore di 7 miliardi di EUR destinato in particolare alle PMI. Il regime comprendeva diversi tipi di sostegno, quali sovvenzioni dirette, prestiti a tassi di interesse favorevoli e garanzie dello Stato per i prestiti¹⁵. Vari Stati membri, tra cui Belgio, Bulgaria, Danimarca, Grecia, Italia, Romania e Slovacchia, hanno notificato aiuti destinati specificamente alle PMI. Gli aiuti alle PMI sono stati erogati in varie forme, quali differimenti delle imposte (Danimarca)¹⁶, regimi di garanzia pubblica (Bulgaria)¹⁷ e sovvenzioni a copertura degli interessi sugli obblighi debitori esistenti (Grecia)¹⁸.

Vari Stati membri hanno notificato aiuti a sostegno della ricerca, dello sviluppo, delle infrastrutture di prova e della produzione di [prodotti legati al coronavirus](#)¹⁹. Ad esempio la Germania ha notificato un regime ombrello inteso a sostenere la ricerca, lo sviluppo, la prova e la produzione di prodotti correlati al coronavirus²⁰.

Il [settore dei trasporti](#) è stato gravemente colpito dalla pandemia mondiale. Nel 2020 la Commissione ha adottato 42 decisioni di autorizzazione di aiuti di Stato destinati a compagnie aeree, aeroporti e società prestatrici di servizi a terra per rispondere alle loro esigenze di liquidità e di capitale indotte dalla pandemia di COVID-19. Varie compagnie aeree hanno ricevuto aiuti approvati nell'ambito del quadro temporaneo (articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE), tra cui Air France, Lufthansa, SAS, Austrian Airlines, airBaltic, Blue Air, KLM, Nordica, Alitalia e Brussels Airlines²¹. Gli aiuti destinati alle compagnie aeree sono stati autorizzati anche a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione²². La Commissione, ad esempio, ha approvato la concessione di aiuti di Stato alla compagnia aerea francese Corsair, le cui difficoltà finanziarie sono state esacerbate dalla pandemia di coronavirus. Pertanto gli aiuti di

¹⁵ Caso SA.56985 (2020/N) France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises, decisione della Commissione del 20 aprile 2020.

Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202017/285598_2149988_102_2.pdf.

¹⁶ Caso SA.57027 (2020/N) Denmark COVID-19: Credit facility and tax deferrals linked to VAT and payroll tax, decisione della Commissione del 30 aprile 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202019/285826_2153371_56_2.pdf.

¹⁷ Caso SA.56933 (2020/N) Bulgaria COVID-19: intermediated SME loan guarantee program, decisione della Commissione dell'8 aprile 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202015/285460_2146849_41_2.pdf.

¹⁸ Caso SA.56839 (2020/N) Greece COVID-19: Support to SME loan obligations in the form of grants under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, decisione della Commissione dell'8 aprile 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202016/285303_2147455_84_2.pdf.

¹⁹ Ad esempio Italia (SA.56786), Belgio (SA.57173 e SA.57057), Cechia (SA.56961 e SA.57071), Francia (SA.57367) e Malta (SA.57204 e SA.57075).

²⁰ Caso SA.57100 Germany – COVID-19 – Federal Framework "Aid for Covid-19 related R&D, investments in testing infrastructures and production facilities", decisione della Commissione del 28 aprile 2021. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57100.

²¹ Cfr. rispettivamente i casi SA.57082, SA.57153, SA.57369, SA.57543 e SA.58342, SA.57539, SA.58101, SA.57026, SA.56943, SA.57116, SA.57586, SA.58114, SA.57544.

²² Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

Stato sono stati suddivisi in due misure separate: 106,7 milioni di EUR in aiuti alla ristrutturazione e 30,2 milioni di EUR a riparazione dei danni subiti da Corsair a causa della pandemia di coronavirus²³. La compagnia aerea portoghese TAP non era ammissibile agli aiuti erogati nell'ambito del quadro temporaneo in quanto versava in difficoltà finanziarie già prima del 31 dicembre 2019. La Commissione ha approvato un prestito del valore di 1,2 miliardi di EUR per il salvataggio di TAP²⁴. La Commissione ha approvato altresì regimi finalizzati a riparare i danni subiti dalle società di trasporto pubblico locale e regionale a causa dei confinamenti e di altre misure²⁵. Oltre ai trasporti, la Commissione ha approvato, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, misure adottate dagli Stati membri a favore delle imprese che hanno più risentito della pandemia, ad esempio quelle nei settori del turismo, della cultura, dei servizi alberghieri e del commercio al dettaglio²⁶. La Commissione ha adottato inoltre una serie di decisioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), ad esempio per riparare i danni cagionati ai lavoratori autonomi, per partecipare alle spese fisse delle società e per risarcire le perdite derivanti dalla cancellazione di eventi sportivi²⁷.

La Commissione ha anche approvato, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE una serie di misure in materia di aiuti di Stato destinate a regioni specifiche degli Stati membri. La Germania, ad esempio, ha notificato un fondo del valore di 46 miliardi di EUR ("BayernFonds") sotto forma di garanzie, strumenti di ricapitalizzazione e strumenti di debito sovvenzionato a favore della Baviera per fornire liquidità e capitali a sostegno delle imprese²⁸. Sono state approvate anche misure in materia di aiuti di Stato a favore delle regioni della Vallonia e di Bruxelles in Belgio, come pure del Friuli-Venezia Giulia e del Sud Italia²⁹.

²³ Caso SA.58463 FR- Aide à la restructuration de Corsair, decisione della Commissione dell'11 dicembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58463.

²⁴ Caso SA.57369 COVID-19 – Portugal Aid to TAP, decisione della Commissione del 10 giugno 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57369.

²⁵ Ad esempio il caso SA.57675 (2020/N) - Germany COVID-19 - scheme for regional and local public passenger transport, decisione della Commissione del 7 agosto 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202033/287584_2180796_60_2.pdf.

²⁶ Ad esempio caso SA.58214 - Ireland COVID-19: Adaptation Fund for the Re-Opening of Tourism and Hospitality businesses. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58214; caso SA.57595 - Croatia - State Aid Programme of the Ministry of Culture to Support the Economy in the Current COVID-19 Outbreak. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57595; caso SA.59048 - Denmark COVID-19: Aid to cafés, restaurants, bars, nightclubs, venues & their suppliers. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59048.

²⁷ Caso SA.56791 Temporary wage-compensation scheme for self-employed financially affected by the COVID-19, decisione della Commissione del 25 marzo 2021. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56791; caso SA.57291 COVID-19; Compensation Scheme: Directive for fixed cost subsidies, decisione della Commissione del 23 maggio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57291; caso SA.57614 Compensation scheme for sport organisations, facilities and cancellation of sport events related to COVID-19 (the "COVID – Sport Programme") - Czechia, decisione della Commissione del 22 luglio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202030/286956_2175432_128_2.pdf.

²⁸ Caso SA.57447 – Germany – COVID-19 measures of the BayernFonds. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202040/286247_2192300_93_2.pdf.

²⁹ Casi SA.57083, SA.57056, SA.58802 e SA.57005.

Quanto agli importi autorizzati dalla Commissione, si registrano differenze notevoli da uno Stato membro all'altro, dovute in parte alle diverse dimensioni delle economie degli Stati membri.

Più nello specifico, circa il 51,5 % degli aiuti di Stato approvati è stato notificato dalla Germania. L'Italia ha notificato misure per il 14,7 % circa del valore complessivo degli aiuti di Stato approvati, mentre la Francia ha notificato aiuti per il 13,9 %. Gli aiuti notificati dalla Spagna hanno rappresentato il 4,8 % del valore complessivo degli aiuti di Stato approvati, mentre gli aiuti notificati da Polonia e Belgio hanno rappresentato rispettivamente il 2 % e l'1,8 %. Si stima che gli aiuti notificati dagli altri Stati membri siano compresi tra lo 0,01 % e l'1,5 % del totale stimato, pari a 3 080 miliardi di EUR. L'effettivo impatto economico delle misure in materia di aiuti di Stato dipende dalla loro attuazione, non dalle dotazioni. Per questo la Commissione monitora l'attuazione delle misure in materia di aiuti di Stato legati alla COVID-19 e adatta la propria strategia al riguardo in base all'evolversi della situazione sul fronte del mercato interno.

Dalle risposte di tutti e 27 gli Stati membri a due indagini consecutive condotte dalla Commissione europea si evince che, nel periodo compreso tra la metà di marzo e la fine di dicembre 2020, dei 2 960 miliardi di EUR di aiuti che erano stati approvati fino a quel momento ne sono stati spesi 544 circa. In termini assoluti, secondo i dati preliminari forniti dagli Stati membri, la Francia ha erogato oltre un quarto del totale degli aiuti concessi (155,36 miliardi di EUR), seguita dall'Italia con il 19,8 % (107,9 miliardi di EUR), dalla Germania con il 19,1 % (104,25 miliardi di EUR) e dalla Spagna con il 16,7 % (90,8 miliardi di EUR). In termini relativi, secondo i dati preliminari forniti dagli Stati membri, la Spagna è il paese che ha erogato il maggior numero di aiuti rispetto al PIL (7,3 %), seguita da Francia (6,4 %), Italia (6,0 %), Grecia (4,4 %), Malta (3,9 %), Ungheria (3,7 %), Portogallo (3,6 %), Polonia (3,6 %) e Cipro (3,5 %). A livello dell'UE a 27 la spesa per gli aiuti di Stato legati alla COVID-19 rappresenta il 3,9 % circa del PIL dell'UE.

Oltre agli aiuti notificati nell'ambito del quadro temporaneo gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure non soggette al controllo sugli aiuti di Stato dell'UE. Gli aiuti di Stato considerati meno distortivi, ad esempio quelli basati sui regolamenti "de minimis"³⁰ o nell'ambito di determinati regolamenti di esenzione per categoria³¹, possono essere adottati

³⁰ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

³¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1); regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e

senza previa approvazione della Commissione. Tra questi figurano in particolare misure quali integrazioni salariali e sospensioni del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA e dei contributi previdenziali.

2.2. Orientamenti per gli operatori del mercato in materia di antitrust e controllo delle concentrazioni

In tempi di crisi il mantenimento della disciplina di mercato per garantire il funzionamento del mercato unico acquisisce un'importanza ancora maggiore. Allo stesso tempo, se del caso, è necessario facilitare la cooperazione tra le società per contrastare gli effetti della pandemia.

Nel settore dell'**antitrust** la Commissione ha rapidamente adottato una serie di misure riguardanti diversi ambiti.

La Commissione ha fornito orientamenti agli operatori del mercato attraverso una **comunicazione**³² e una **lettera amministrativa di archiviazione ad hoc**, illustrando i principali criteri da essa utilizzati nella valutazione dei progetti di cooperazione volti a porre rimedio alla carenza di approvvigionamento di prodotti e servizi essenziali durante la pandemia di COVID-19, quali medicinali e dispositivi medici. Inoltre la Commissione ha avviato dialoghi con le società, ad esempio nel settore automobilistico, fornendo orientamenti informali sui tipi di cooperazione che non dovrebbero destare problemi, e ha individuato le salvaguardie necessarie per tale cooperazione.

Il 30 aprile 2020 la Commissione ha emanato tre regolamenti di esecuzione che rendevano temporaneamente più flessibile l'ambito di applicazione delle norme in materia di concorrenza in **tre settori agricoli** gravemente colpiti dalla pandemia di COVID-19³³. I regolamenti di esecuzione hanno permesso agli agricoltori e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute di adottare misure collettive temporanee per stabilizzare taluni settori.

Inoltre la rete europea della concorrenza (REC) ha adottato una dichiarazione congiunta sull'applicazione delle norme antitrust durante la crisi COVID-19 e ha collaborato a stretto giro su aspetti della concorrenza legati alla COVID-19. Nella **dichiarazione congiunta**³⁴ i membri della REC hanno affermato di comprendere che la situazione straordinaria potrebbe

modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

³² Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19 (GU C 116 I dell'8.4.2020, pag. 7).

³³ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 13); regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 17); regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 37). A detti regolamenti di esecuzione della Commissione ha fatto seguito l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione, del 6 luglio 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 13).

³⁴ "Joint statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis". Cfr. https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf.

indurre le società ad aver bisogno di cooperare per garantire l'approvvigionamento e l'equa distribuzione a tutti i consumatori di prodotti difficili da reperire. Hanno dichiarato che non sarebbero intervenuti attivamente nei confronti delle misure necessarie e temporanee messe in atto per evitare una carenza di approvvigionamento. Allo stesso tempo era fondamentale garantire che i prodotti considerati essenziali per tutelare la salute dei consumatori nella situazione in corso (ad esempio mascherine e igienizzanti per le mani) continuassero a essere disponibili a prezzi competitivi. La REC ha dichiarato che non avrebbe pertanto esitato a intervenire nei confronti delle società che avessero sfruttato la situazione in corso costituendo cartelli o abusando della loro posizione dominante. In seguito alla dichiarazione congiunta la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno collaborato per garantire che l'approvvigionamento di beni e servizi essenziali non venisse interrotto e che le norme in materia di concorrenza fossero applicate in maniera coerente, sia nel caso della relativa applicazione che nel guidare le iniziative di cooperazione tra società durante la crisi. Grazie alla stretta cooperazione e al coordinamento degli orientamenti e dei casi di controllo antitrust legati alla COVID-19, la REC è stata in grado di parlare con una sola voce alle società impegnate nella progettazione di iniziative conformi alle norme in materia di antitrust.

Nel settore del [controllo delle concentrazioni](#) la Commissione è riuscita a proseguire le proprie attività nel pieno rispetto dei propri obblighi giuridici e delle scadenze³⁵. Nonostante la pandemia, nel 2020 alla Commissione sono state notificate 361 operazioni. Come negli anni precedenti, la maggior parte delle concentrazioni notificate non ha destato preoccupazioni in materia di concorrenza e ha potuto essere trattata con rapidità. La Commissione ha adottato 352 decisioni in materia di concentrazioni ed è intervenuta in 18 casi. Quanto a quest'ultima categoria, 13 concentrazioni sono state autorizzate, con riserva, nella prima fase³⁶, tre³⁷ sono state autorizzate con misure correttive dopo una seconda fase istruttoria e una³⁸ è stata autorizzata senza condizioni nella seconda fase. Nel 76 % di tutte le operazioni notificate nel 2020 è stata messa in atto la procedura semplificata.

2.3. Prepararsi alla ripresa e all'uscita dalla crisi

Con una dotazione di 672,5 miliardi di EUR, il dispositivo per la ripresa e la resilienza³⁹ rappresenta la parte di gran lunga più consistente del pacchetto per la ripresa [NextGenerationEU](#)⁴⁰, il cui valore ammonta a 750 miliardi di EUR. Il dispositivo per la

³⁵ Per garantire la continuità operativa in tempi di pandemia, la Commissione ha introdotto lo strumento eNotifications, che consente alle imprese di notificare online le concentrazioni previste.

³⁶ Casi M.9408 Assa Abloy/Agta Record, M.9434 UTC/Raytheon, M.9461 AbbVie/Allergan, M.9502 Synthomer/Omnova Solutions, M.9517 Mylan/Upjohn, M.9546 Gategroup/LSG European Business, M.9554 Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division, M.9674 Vodafone Italia/Tim/INWIT JV, M.9677 DIC/BASF Colors & Effects, M.9728 Altice/Omers/Allianz/Covage, M.9744 Mastercard/Nets, M.9776 Worldline/Ingenico e M.9779 Alstom/Bombardier Transportation.

³⁷ Casi M.9014 PKN Orlen/Grupa Lotos, M.9730 FCA/PSA e M.9660 Google/Fitbit.

³⁸ Caso M.9409 Aurubis/Metallo Group Holding.

³⁹ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17); Proposta della Commissione del 28 maggio 2020 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, op. cit. Nel dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio e il 9 febbraio 2021 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

⁴⁰ Altri strumenti da utilizzare sono, ad esempio, il Fondo per una transizione giusta, il programma Europa digitale, rescEU e il nuovo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (EU4Health).

ripresa e la resilienza sosterrà la realizzazione di riforme e investimenti pubblici negli Stati membri, aiutandoli ad affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 nonché a favorire le transizioni verde e digitale.

Riesame dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri

Per ricevere sovvenzioni e prestiti a basso tasso di interesse nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri devono presentare piani per la ripresa e la resilienza che devono essere sottoposti al vaglio della Commissione prima dell'erogazione di qualsiasi fondo. Tutti i progetti contenuti nei piani per la ripresa e la resilienza devono essere valutati ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Nell'autunno del 2020 vari Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani per la ripresa e la resilienza, che sono stati riesaminati con l'ausilio e sotto la consulenza della DG Concorrenza. Inoltre la DG Concorrenza e i servizi della Commissione hanno aiutato gli Stati membri a elaborare piani per la ripresa e la resilienza coerenti con le norme in materia di aiuti di Stato. A tal fine la Commissione ha pubblicato una serie di modelli di orientamento nel dicembre 2020, i quali sono stati aggiornati nel gennaio 2021⁴¹.

3. Garantire che le norme in materia di concorrenza continuino ad essere adatte al loro scopo - un programma politico di ampia portata

Nel 2020 la Commissione ha proseguito il riesame globale delle norme in materia di concorrenza per renderle adatte all'evoluzione del contesto di mercato, anche per quanto riguarda l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia. Il riesame si basa anche sul contributo apportato da tre consulenti speciali indipendenti nella loro relazione dell'aprile 2019 sulla digitalizzazione e il diritto in materia di concorrenza⁴².

In particolare la Commissione ha proseguito il suo programma di riesame, che coinvolge un gran numero dei suoi più importanti regolamenti, orientamenti e comunicazioni in materia di esenzione per categoria, e ha portato avanti varie iniziative in corso atte a garantire una concorrenza leale sul mercato unico, quale la proposta relativa alla legge sui mercati digitali e l'iniziativa in materia di sovvenzioni estere. Nel 2020 la Commissione ha inoltre terminato il suo controllo dell'adeguatezza del pacchetto del 2014 per la modernizzazione degli aiuti di Stato.

3.1. Una nuova iniziativa politica per rafforzare il pacchetto di strumenti della politica di concorrenza

Al centro della strategia digitale europea⁴³, presentata dalla Commissione nel febbraio 2020, si trovano due proposte legislative della Commissione finalizzate a creare uno spazio digitale più sicuro per tutti gli utenti, in cui i loro diritti fondamentali siano tutelati, e a stabilire condizioni di concorrenza che permettano alle imprese digitali innovative di crescere all'interno del mercato unico e competere a livello mondiale.

⁴¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Guidance to Member States – Recovery and Resilience Plans" (SWD(2021) 12 final del 22.1.2021). Cfr.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf.

⁴² "Competition Policy in the Digital Era", 2019. Cfr.

<https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf>.

⁴³ "Shaping Europe's Digital Future", pubblicazione della Commissione del 19 febbraio 2020, ISBN 978-92-76-16362-6.

Nel 2020 la Commissione ha adottato una proposta di legge sui mercati digitali per mercati digitali equi e contendibili⁴⁴. Il regolamento proposto mira ad affrontare i problemi strutturali dei mercati digitali, in particolare per quanto riguarda le grandi piattaforme digitali che agiscono da controllori dell'accesso ("gatekeeper"), vale a dire le piattaforme che svolgono un ruolo di intermediazione tra un'ampia base di utenti e un numero elevato di imprese, mettendoli in collegamento. Nell'ambito del pacchetto digitale la Commissione ha presentato altresì una proposta di legge sui servizi digitali⁴⁵. Entrambe le proposte della Commissione sono soggette alla procedura legislativa ordinaria e saranno discusse in sede di Parlamento e di Consiglio nel corso del 2021.

Legge sui mercati digitali

La legge sui mercati digitali, una proposta di regolamento da adottare a norma dell'articolo 114 TFUE, mirerebbe a impedire ai gatekeeper di imporre condizioni sleali a imprese e consumatori. Tra gli esempi di dette condizioni sleali figurano disposizioni che vietano alle imprese di accedere ai propri dati, vincolano gli utenti a un dato servizio ("lock-in") e limitano il passaggio a servizi alternativi. La legge prevede che le società siano designate come gatekeeper se soddisfano tre criteri quantitativi cumulativi⁴⁶. I gatekeeper designati sarebbero sottoposti a una serie di obblighi e divieti per garantire un ambiente online aperto che è equo per imprese e consumatori nonché aperto all'innovazione ad opera di chiunque. Per garantire l'efficacia delle nuove norme la legge sui mercati digitali prevede la possibilità di imporre sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti.

3.2. Aggiornare gli orientamenti e le norme antitrust e in materia di concentrazioni

3.2.1. Progressi nella valutazione delle concentrazioni

Nel 2020 la Commissione ha raggiunto le fasi conclusive della sua valutazione di alcuni **aspetti procedurali e giurisdizionali selezionati del controllo delle concentrazioni nell'UE**⁴⁷. Il 26 marzo 2021 è stato pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sintetizza i risultati principali della valutazione⁴⁸. Muovendo dai risultati della valutazione la Commissione ha adottato una comunicazione recante orientamenti sull'applicazione del meccanismo di rinvio tra Stati membri di cui all'articolo 22 del regolamento sulle

⁴⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final del 15.12.2020).

⁴⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final del 15.12.2020). La legge introdurrebbe norme per i servizi online (servizi intermediari, servizi di hosting e piattaforme online). I prestatori di tali servizi sarebbero soggetti, tra l'altro, ad obblighi di trasparenza e di comunicazione, obblighi di informazione, norme in materia di condivisione di dati e codici di condotta.

⁴⁶ Alcune grandi piattaforme online agiscono da "gatekeeper" nei mercati digitali. La legge sui mercati digitali stabilisce un insieme di criteri per qualificare una grande piattaforma online come gatekeeper. Tali criteri sono soddisfatti se un'impresa: i) possiede un forte potere economico, ha un impatto significativo sul mercato interno ed è presente in più paesi dell'UE; ii) possiede un forte potere di intermediazione, il che significa che mette in collegamento tra loro un'ampia base di utenti e un numero elevato di imprese; e iii) ha acquisito (o acquisirà nel prossimo futuro) una posizione consolidata e duratura sul mercato.

⁴⁷ La valutazione si è concentrata su quattro elementi: i) la possibile ulteriore semplificazione del controllo delle concentrazioni dell'UE; ii) il funzionamento delle soglie di attribuzione della competenza; iii) il funzionamento del sistema di rinvio; e iv) aspetti tecnici specifici del quadro procedurale e di indagine per la valutazione delle concentrazioni.

⁴⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control" (SWD(2021) 66 final del 26.3.2021). Cfr.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1384.

concentrazioni e ha avviato una valutazione d'impatto finalizzata a vagliare possibili strategie per semplificare e rendere ancora più mirate le procedure di concentrazione⁴⁹.

3.2.2. Riesame delle norme in materia di fornitura verticale e cooperazione orizzontale

Nel settembre 2020, con la pubblicazione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione⁵⁰, la Commissione ha terminato la sua valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali⁵¹ e degli orientamenti verticali⁵². La valutazione ha esaminato in che misura l'attuale regime abbia conseguito l'obiettivo di offrire una zona di sicurezza per gli accordi verticali che nell'insieme rafforzano l'efficienza, determinando certezza giuridica e costi di conformità ridotti. L'obiettivo della valutazione era altresì decidere se dette norme dovessero essere lasciate scadere, essere rinnovate nella loro formulazione attuale o essere riviste.

Dalla valutazione è emerso che il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e gli orientamenti verticali rimangono strumenti utili per facilitare l'autovalutazione da parte delle imprese. Tuttavia i mercati sono cambiati e la valutazione ha individuato una serie di questioni da affrontare. La Commissione ha avviato un riesame con lo scopo di attuare le norme riviste entro il 31 maggio 2022, giorno in cui scadranno le norme vigenti.

Nel 2020 la Commissione ha proseguito la sua valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo⁵³ e del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione⁵⁴, congiuntamente denominati i regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali. Le linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale forniscono orientamenti sull'interpretazione dei regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE per altri accordi orizzontali. I regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali scadranno il 31 dicembre 2022. Scopo di tali norme è facilitare alle imprese una cooperazione economicamente auspicabile e senza inconvenienti sotto l'aspetto della politica della concorrenza. La valutazione raccoglie elementi di prova relativi al loro funzionamento e consentirà alla Commissione di stabilire se sia opportuno lasciar scadere i regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e gli orientamenti, prolungarne la durata o rivederli. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione è previsto per il 2021.

⁴⁹ Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sull'applicazione del meccanismo di rinvio di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni per determinate categorie di casi (C(2021) 1959 final del 26.3.2021).

⁵⁰ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation" (SWD(2020) 173 final dell'8.9.2020).

⁵¹ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

⁵² Orientamenti sulle restrizioni verticali, GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).

Nel 2020 la Commissione ha proseguito la valutazione del [regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico](#) adottato nel 2010⁵⁵. L'obiettivo della valutazione è raccogliere fatti ed elementi di prova sul funzionamento del regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico, unitamente ai rispettivi orientamenti, in particolare verificando in quale misura ne siano stati conseguiti gli obiettivi. Il regolamento sull'esenzione per categoria nel settore automobilistico scade nel maggio 2023 e prevede che la Commissione presenti una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2021.

3.2.3. Valutazione della comunicazione sulla definizione del mercato

Nel 2020 la Commissione ha avviato altresì una valutazione della [comunicazione sulla definizione del mercato](#)⁵⁶. La comunicazione fornisce orientamenti sui principi e le migliori pratiche sulla cui base la Commissione applica il concetto di mercato rilevante - del prodotto e geografico - in sede di applicazione del diritto della concorrenza dell'UE. L'obiettivo della valutazione è stabilire se la comunicazione sia ancora adatta al suo scopo, in particolare alla luce dei recenti sviluppi del mercato in diversi settori, tra cui i mercati digitali. I risultati della valutazione saranno pubblicati nel corso del 2021.

3.2.4. Contratti collettivi per i lavoratori autonomi

Le piattaforme digitali hanno inciso sul modo di lavorare. Forniscono accesso al lavoro e garantiscono maggiore flessibilità, ma possono anche esporre taluni lavoratori a una più grande vulnerabilità. I prestatori di servizi che operano mediante piattaforma digitale non sempre rientrano nelle categorie di impiego tradizionali e non sempre è chiaro se le norme dell'UE in materia di concorrenza rappresentino un ostacolo alla contrattazione collettiva per coloro che ne hanno bisogno. Nel giugno 2020 la Commissione ha avviato un processo atto a valutare se siano necessarie misure a livello dell'UE che forniscano una maggiore certezza giuridica in merito all'applicabilità del diritto della concorrenza dell'UE alla contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi. Nell'ambito della consultazione relativa alla legge sui servizi digitali si è proceduto a un processo iniziale di raccolta delle informazioni. Parallelamente la DG Concorrenza ha collaborato a stretto giro con i portatori di interessi, comprese le piattaforme e le parti sociali. Nel gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale che definisce le opzioni iniziali per un'azione futura⁵⁷.

⁵⁵ Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).

⁵⁶ Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

⁵⁷ Valutazione d'impatto iniziale, "Collective bargaining agreements for self-employed – scope of application of EU competition rules", 6 gennaio 2021. Cfr. <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12483-Collective-bargaining-agreements-for-self-employed-scope-of-application-EU-competition-rules>.

3.2.5. Applicazione a livello privatistico - Relazione sull'attuazione della direttiva sul risarcimento del danno e della comunicazione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali

La [direttiva sul risarcimento del danno](#)⁵⁸ stabilisce norme per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali. Come stabilito dalla direttiva, nel dicembre 2020 la Commissione ha presentato una [relazione sull'attuazione](#) al Parlamento europeo e al Consiglio⁵⁹.

La relazione traccia un bilancio dell'attuazione di alcune norme fondamentali della direttiva, quali il diritto al pieno risarcimento, la divulgazione delle prove, il valore probatorio delle decisioni relative a una violazione, i termini di prescrizione, il trasferimento del sovrapprezzo e la stima del danno. Dall'adozione della direttiva nel 2014 il numero delle azioni per il risarcimento del danno presentate dinanzi alle autorità giudiziarie è aumentato in misura significativa e dette azioni sono divenute molto più diffuse nell'UE. Il numero complessivo delle cause, per data di prima sentenza, era di circa 50 all'inizio del 2014 e, a seguito di un rapido aumento, ha raggiunto la quota di 239 nel 2019. Queste 239 cause hanno avuto origine in 13 Stati membri⁶⁰. La Commissione ha concluso che la direttiva sul risarcimento del danno potrebbe aver accresciuto la consapevolezza delle vittime di violazioni del diritto della concorrenza dell'UE circa il loro diritto di chiedere in maniera efficace il risarcimento del danno subito.

Inoltre la Commissione ha adottato una [comunicazione non vincolante sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali](#) nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE⁶¹. La Comunicazione fornisce orientamenti sulle misure che i giudici nazionali possono applicare a tutela delle informazioni riservate per tutta la durata dei procedimenti e in seguito alla relativa chiusura. Tra gli esempi di dette misure figurano le interpolazioni, le cerchie di riservatezza, il ricorso a esperti e le udienze.

⁵⁸ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

⁵⁹ Articolo 20 della direttiva sul risarcimento del danno.

⁶⁰ Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna e Ungheria.

⁶¹ Comunicazione della Commissione, Comunicazione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l'applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell'UE (GU C 242 del 22.7.2020, pag. 1).

3.3. Riesame delle norme in materia di aiuti di Stato

3.3.1. Conclusione del controllo dell'adeguatezza delle norme in materia di aiuti di Stato

Nel 2020 la Commissione ha concluso il [controllo dell'adeguatezza](#)⁶² delle norme in materia di aiuti di Stato, avviato nel 2019 e adottato nell'ambito del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato. Il controllo dell'adeguatezza ha compreso anche le [linee guida relative alle imprese ferroviarie](#)⁶³ e la [comunicazione sul credito all'esportazione a breve termine](#)⁶⁴. La Commissione ha esaminato se le norme siano ancora adatte allo scopo, anche alla luce del Green Deal europeo⁶⁵, della nuova strategia industriale⁶⁶ e della strategia digitale⁶⁷ della Commissione.

I risultati del controllo dell'adeguatezza sono stati pubblicati nell'ottobre 2020. La Commissione ha concluso che le norme oggetto di valutazione sono ancora ampiamente adatte allo scopo. Tuttavia talune disposizioni hanno bisogno di essere riviste, anche mediante chiarimenti, ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni, nonché modifiche, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi a livello legislativo, delle priorità attuali, dell'evoluzione dei mercati e degli sviluppi tecnologici. Per consentire un tempo sufficiente per modificare le norme, la

⁶² Il controllo dell'adeguatezza ha riguardato le norme seguenti, adottate nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato: regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)); regolamento "de minimis" (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)); orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1)); disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1)); comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) (Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4)); orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4)); orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3)); disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1)); orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Inoltre ha riguardato anche le linee guida relative alle imprese ferroviarie del 2008 e la comunicazione sul credito all'esportazione a breve termine del 2012. Tali norme non sono state riviste nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato, tuttavia era opportuno procedere a una valutazione in considerazione degli sviluppi del diritto dell'UE e della prassi consolidata della Commissione.

⁶³ Comunicazione della Commissione, Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

⁶⁴ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM (2019) 640 final dell'11.12.2019).

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova strategia industriale per l'Europa (COM(2020) 102 final del 10.3.2020).

⁶⁷ "Shaping Europe's Digital Future", comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020.

Commissione ha prorogato⁶⁸ fino al 31 dicembre 2021⁶⁹ la validità di tali norme in materia di aiuti di Stato, che altrimenti sarebbero scadute alla fine del 2020.

3.3.2. Riesame delle norme in materia di aiuti di Stato a sostegno del Green Deal europeo

Le norme in materia di aiuti di Stato sono una parte fondamentale della transizione verde. Coerentemente con la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo e i principi del controllo dell'adeguatezza, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato pertinenti per il Green Deal europeo sono attualmente oggetto di una revisione mirata che sarà terminata entro la fine del 2021. Tra questi figurano gli [orientamenti sugli aiuti regionali](#)⁷⁰, la [comunicazione sugli IPCEI](#)⁷¹, la [disciplina a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#)⁷², gli [orientamenti sul finanziamento del rischio e la disciplina a favore dell'ambiente e dell'energia](#)⁷³, nonché le disposizioni pertinenti del [regolamento generale di esenzione per categoria](#)⁷⁴. Gli orientamenti ETS rivisti sono stati adottati nel 2020⁷⁵.

Gli orientamenti ETS modificati sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021 con l'inizio del nuovo periodo di scambio dell'ETS. Tali orientamenti consentono agli Stati membri di compensare parte dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, derivante dai segnali del prezzo del carbonio istituiti dall'ETS (i cosiddetti costi indiretti delle emissioni), che grava sulle società che operano in settori a rischio.

Nel novembre 2020 la Commissione ha invitato i portatori di interessi a presentare osservazioni⁷⁶ su determinati aspetti della [disciplina in materia di aiuti di Stato a favore](#)

⁶⁸ Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 224 dell'8.7.2020, pag. 2).

⁶⁹ Le norme in materia di aiuti di Stato seguenti sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023: regolamento generale di esenzione per categoria, regolamento "de minimis", orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Cfr. anche regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3).

⁷⁰ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, che sono entrati in vigore il 1° luglio 2014 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

⁷¹ Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

⁷² Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

⁷³ Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

⁷⁴ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁷⁵ Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (SEC(2020) 320 final, SWD(2020) 190 final, SWD(2020) 191 final, SWD(2020) 192 final, SWD(2020) 193 final, SWD(2020) 194 final, SWD(2020) 195 final del 21.9.2020).

⁷⁶ Dichiarazione della Commissione che invita a presentare osservazioni sulla revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, 12 novembre 2020.

dell'ambiente e dell'energia, in vista della relativa revisione pianificata. La disciplina, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, è stata oggetto di valutazione nell'ambito del controllo dell'adeguatezza. Dalla valutazione è emerso che la disciplina ha facilitato un uso più efficace e meno distorsivo delle risorse statali al fine di migliorare la salvaguardia dell'ambiente e conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Tuttavia occorre adeguarla in funzione delle nuove tecnologie e dei nuovi tipi di sostegno, nonché della legislazione e delle politiche recenti in materia di ambiente ed energia.

Nel 2020 la Commissione ha terminato la valutazione della [comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo \(IPCEI\)](#)⁷⁷ del 2014, condotta nell'ambito del controllo dell'adeguatezza. Dai risultati è emerso che le norme sugli IPCEI sono ampiamente adatte allo scopo, ma potrebbero essere giustificate alcune modifiche mirate alla luce dell'esperienza pratica acquisita da casi in materia (riguardanti la microelettronica e le batterie) e per garantire che le norme sugli IPCEI sostengano pienamente le priorità della Commissione, in particolare il Green Deal europeo e la strategia digitale, e agevolino la partecipazione delle PMI. La consultazione relativa alla revisione della comunicazione sugli IPCEI è stata avviata nel febbraio 2021.

3.3.3. Consultazione dei portatori di interessi in merito agli orientamenti sugli aiuti di Stato alla banda larga

Nel settembre 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica invitando gli Stati membri e altri portatori di interessi a comunicare i loro pareri e presentare le loro osservazioni sulle norme vigenti dell'UE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il sostegno pubblico allo sviluppo di reti a banda larga⁷⁸. Gli [orientamenti sugli aiuti di Stato alla banda larga del 2013](#) consentono agli Stati membri di fornire sostegno allo sviluppo di reti a banda larga a talune condizioni⁷⁹. La consultazione pubblica fa parte di una valutazione globale intesa a stabilire se gli orientamenti siano ancora adatti allo scopo o se debbano essere aggiornati in considerazione dei recenti sviluppi tecnologici e del mercato.

3.3.4. Prosecuzione della valutazione del pacchetto SIEG

Nel 2020 la Commissione ha proseguito la sua valutazione del pacchetto relativo ai [servizi di interesse economico generale \(SIEG\)](#) adottato nel 2012. La valutazione, avviata nel 2019, riguarda la comunicazione SIEG, la decisione SIEG, il quadro SIEG e il regolamento "de minimis" per i SIEG⁸⁰ nella misura in cui sono applicabili ai servizi sanitari e sociali (fatta salva la valutazione del regolamento "de minimis" per i SIEG, che riguarda una gamma più

⁷⁷ Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

⁷⁸ Consultazione pubblica, valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html.

⁷⁹ Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

⁸⁰ Valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento "de minimis" per i SIEG. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/evaluation_sgei_en.html.

vasta di settori). L'obiettivo generale del pacchetto è aiutare gli Stati membri a finanziare i SIEG di importanza cruciale per i cittadini e la società nel suo insieme preservando al tempo stesso gli aspetti fondamentali del controllo degli aiuti di Stato. L'obiettivo della valutazione è verificare se le norme in materia di SIEG applicabili ai servizi sanitari e sociali siano ancora adeguate e forniscano ancora un valore aggiunto dell'UE. I risultati della valutazione saranno pubblicati nel corso del 2021.

3.3.5. Riesame delle norme in materia di aiuti di Stato all'agricoltura e alla pesca

Nel 2020 la Commissione ha proseguito il suo riesame delle norme in materia di aiuti di Stato all'agricoltura e alla pesca. Il riesame comprende il regolamento di esenzione per categoria - agricoltura⁸¹, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, alla silvicoltura e alle zone rurali⁸², il regolamento di esenzione per categoria - pesca⁸³, il regolamento relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁸⁴ e gli orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁸⁵. Detti strumenti, la cui durata è stata prorogata nel 2020, scadranno ora alla fine del 2022 e sono attualmente oggetto di valutazione. Le valutazioni dovrebbero terminare nel 2021 ed essere seguite, coerentemente con i requisiti del programma "Legiferare meglio", da valutazioni d'impatto. La Commissione effettua la propria revisione con l'obiettivo di stabilire nuovi insiemi di norme in materia di aiuti di Stato all'agricoltura e alla pesca che dovrebbero cominciare ad applicarsi nel 2023.

4. Contributo della politica di concorrenza dell'UE alla transizione digitale e al rafforzamento del mercato unico

Attraverso la tematica ambiziosa "**Un'Europa pronta per l'era digitale**", la presidente von der Leyen ha definito il settore digitale come una delle principali priorità del mandato della Commissione. Per prosperare in mercati competitivi le imprese devono innovare e divenire più efficienti. Ciò vale in particolare per i mercati digitali incentrati sull'innovazione e in rapida evoluzione. Un'applicazione efficace delle norme dell'UE in materia di concorrenza e le riforme normative sono di vitale importanza per garantire che la trasformazione digitale dell'economia dell'UE contribuisca a una ripresa resiliente dell'UE. Con l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, la Commissione prosegue nell'eliminazione degli ultimi ostacoli al mercato unico.

⁸¹ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁸² Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁸³ Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).


⁸⁴ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁸⁵ Comunicazione della Commissione, Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).

4.1. L'applicazione delle norme antitrust ha contribuito alla transizione digitale e al rafforzamento del mercato unico

Nei mercati dei sistemi su chip la Commissione ha imposto misure provvisorie nei confronti di *Broadcom*⁸⁶, il principale fornitore al mondo di chipset impiegati per set-top box TV e modem, per aver abusato, secondo il parere preliminare della Commissione, della sua posizione dominante nei mercati dei sistemi su chip per i) set-top box TV, ii) modem in fibra ottica e iii) modem xDSL concludendo accordi che contenevano clausole di esclusiva con produttori di set-top box TV e modem. Nell'ottobre 2020 la Commissione ha deciso di rendere giuridicamente vincolante una serie di impegni offerti da *Broadcom*⁸⁷, la quale si è impegnata a sospendere le condizioni di esclusività o quasi esclusività e le restrizioni attraverso il trasferimento di potere di mercato, per quanto riguarda i sistemi su chip per set-top box TV e modem Internet, contenute negli accordi con i produttori di apparecchiature originali. *Broadcom* ha convenuto di non concludere accordi analoghi in futuro.

Nel gennaio 2020 la Commissione ha concluso l'ultima indagine in relazione alla vendita di merchandising su licenza, irrogando sanzioni per un totale di 14,3 milioni di EUR a varie società appartenenti a Comcast Corporation, compresa *NBCUniversal*, per aver violato le norme antitrust dell'UE⁸⁸. *NBCUniversal* ha inserito negli accordi di licenza per il merchandising cinematografico clausole per impedire ai licenziatari di vendere online, al di fuori di territori specifici o a clienti diversi da quelli indicati. Tali clausole hanno frammentato il mercato unico a scapito dei consumatori.



⁸⁶ Caso AT.40608 *Broadcom*, decisione della Commissione del 16 ottobre 2019. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40608/40608_2791_11.pdf.

⁸⁷ Caso AT.40608 *Broadcom*, "Commitments under Article 9 of Regulation 1/2003", 7 ottobre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40608/40608_2794_3.pdf.

⁸⁸ Caso AT.40433 *Merchandising cinematografico*, decisione della Commissione del 30 gennaio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40433/40433_734_3.pdf.

Nel febbraio 2020, nel settore dei servizi di sistemazione alberghiera, al gruppo alberghiero spagnolo *Meliá* è stata inflitta una sanzione di 6,7 milioni di EUR per aver inserito nei suoi contratti con gli operatori turistici clausole in base alle quali detti contratti erano validi solo per le prenotazioni di clienti residenti in determinati paesi⁸⁹. La Commissione ha appurato che tali clausole frammentavano il mercato unico limitando la capacità degli operatori turistici di vendere liberamente la loro sistemazione alberghiera in tutti i paesi del SEE e di rispondere alle richieste dirette dei consumatori residenti in paesi diversi da quelli specificati.

Nel 2020 la Commissione ha proseguito le proprie indagini relative a casi in corso e ha avviato diverse indagini antitrust di grande rilevanza nella sfera digitale.

Nel novembre 2020 la Commissione ha trasmesso ad *Amazon* una comunicazione degli addebiti in cui concludeva in via provvisoria che Amazon aveva abusato della propria posizione dominante in violazione delle norme antitrust dell'UE⁹⁰. Amazon agisce da rivenditore al dettaglio sul proprio mercato virtuale e, allo stesso tempo, consente a venditori terzi di vendere attraverso la medesima piattaforma. Amazon ha accesso a importanti dati non pubblici di detti venditori terzi, li inserisce nei suoi algoritmi per il ramo di attività al dettaglio e li usa per calibrare le proprie offerte a scapito degli altri venditori presenti sul mercato virtuale. Secondo il parere preliminare della Commissione, tale condotta consente ad Amazon di sfruttare la propria posizione dominante sul mercato per offrire servizi di mercato digitale in Francia e Germania.

Sempre nel novembre 2020 la Commissione ha avviato una seconda indagine antitrust formale nei confronti delle pratiche commerciali di Amazon⁹¹. L'indagine riguarda possibili pratiche di autoagevolazione e discriminatorie sul mercato virtuale gestito da Amazon. La Commissione sospetta che, sul suo mercato virtuale, Amazon possa favorire le proprie offerte al dettaglio e le offerte dei venditori che si avvalgono dei suoi servizi di logistica e consegna (i cosiddetti venditori "Fulfillment by Amazon", FBA). In particolare la Commissione sta indagando sui criteri stabiliti da Amazon per selezionare il vincitore del "Buy Box" sul suo mercato virtuale. La Commissione sta esaminando anche i criteri di selezione che permettono ai venditori di offrire prodotti ai clienti che usano Amazon Prime, il programma fedeltà della società. Tali criteri potrebbero anche comportare un trattamento preferenziale del ramo di attività al dettaglio di Amazon o dei venditori FBA. Affinché i venditori possano realizzare vendite sul mercato virtuale di Amazon è fondamentale vincere il Buy Box e raggiungere i clienti Amazon Prime.

Nel giugno 2020 la Commissione ha avviato quattro indagini formali nei confronti di *Apple*. La Commissione intende stabilire se i termini, le condizioni e altre misure per integrare Apple Pay nelle app e nei siti web dei commercianti su iPhone e iPad violino le norme antitrust dell'UE. La Commissione sta anche indagando sulle restrizioni di Apple all'accesso alla

⁸⁹ Caso AT.40528 *Meliá* (Holiday Pricing), decisione della Commissione del 21 febbraio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40528/40528_418_3.pdf.

⁹⁰ "Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business practices", comunicato stampa della Commissione del 10 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077.

⁹¹ Caso AT.40703 *Amazon Buy Box*, decisione della Commissione del 10 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40703/40703_67_4.pdf.

funzionalità Near Field Communication (NFC) ("tap and go") sugli iPhone per i pagamenti nei negozi e sul presunto diniego dell'accesso ad Apple Pay⁹².

Inoltre due indagini danno seguito a denunce individuali da parte di Spotify e di un distributore di libri elettronici/audiolibri sull'impatto delle regole dell'App Store sulla concorrenza nei settori dello streaming di musica e dei libri elettronici/audiolibri. Con tali indagini la Commissione intende stabilire se le norme di Apple per sviluppatori di applicazioni sulla distribuzione di applicazioni tramite l'App Store violino le norme di concorrenza dell'UE⁹³. Le indagini riguardano in particolare l'uso obbligatorio del sistema di acquisti in-app di proprietà di Apple (che prevede l'addebito da parte di Apple agli sviluppatori di applicazioni di una commissione del 30 % sull'abbonamento) e le restrizioni della possibilità degli sviluppatori di informare gli utenti di iPhone e iPad in merito a possibilità di acquisto alternative più convenienti al di fuori delle applicazioni. La condotta in questione potrebbe anche comportare la disintermediazione degli sviluppatori di applicazioni concorrenti da dati importanti sui clienti, mentre Apple potrebbe ottenere dati preziosi sulle attività e le offerte dei suoi concorrenti.

Per comprendere in maniera più approfondita le questioni relative alla concorrenza, le dinamiche di mercato e le sfide imprenditoriali nel settore orientato ai consumatori dell'Internet degli oggetti, nel luglio 2020 la Commissione ha avviato un'indagine settoriale sull'Internet degli oggetti⁹⁴. La Commissione esaminerà le condotte suscettibili di limitare o falsare la concorrenza e che potrebbero richiedere un intervento precoce. La relazione finale sarà pubblicata nel 2022.

Nel luglio 2020 la Commissione ha irrogato nei confronti di tre fornitori di energia (*Orbia*, *Clariant* e *Celanese*) sanzioni per un totale di 260 milioni di EUR per aver collusivamente acquistato etilene al prezzo più basso possibile a scapito dei venditori di etilene⁹⁵. L'etilene è un prodotto chimico infiammabile impiegato prevalentemente nella produzione di polietilene, il tipo di plastica attualmente più diffuso. Tutte le società hanno riconosciuto il loro coinvolgimento, hanno collaborato all'indagine della Commissione e hanno accettato una transazione. Un quarto partecipante al cartello, Westlake, non è stato sanzionato in quanto ha rivelato l'esistenza del cartello alla Commissione.

Nel settembre 2020 la Commissione ha concluso altre due indagini relative a cartelli nel settore dei ricambi per auto⁹⁶, irrogando sanzioni per un totale di 18 milioni di EUR nei

⁹² "Antitrust: Commission opens investigation into Apple practices regarding Apple Pay", comunicato stampa della Commissione del 16 giugno 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1075.

⁹³ "Antitrust: Commission opens investigations into Apple's App Store rules", comunicato stampa della Commissione del 16 giugno 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073.

⁹⁴ "Commission Decision of 16.7.2020 initiating an inquiry into the sector for consumer Internet of Things related products and services pursuant to Article 17 of Council Regulation (EC) No 1/2003" (C(2020) 4754 final). Cfr. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/IoT_decision_initiating_inquiry_en.pdf.

⁹⁵ Caso AT.40410 Ethylene, decisione della Commissione del 14 luglio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40410/40410_1654_6.pdf.


⁹⁶ Negli ultimi anni la Commissione ha sanzionato per attività collusive fornitori di cuscinetti auto, cablaggi per automobili, schiuma flessibile utilizzata per sedili di autoveicoli, riscaldatori da parcheggio per autovetture e mezzi pesanti, alternatori e motorini di avviamento, sistemi di condizionamento e raffreddamento del motore, sistemi di illuminazione, sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture, candele di accensione, sistemi di frenatura, cinture di sicurezza, airbag e volanti.

confronti dei costruttori *Brose* e *Kiekert*. *Magna* e *Brose* hanno partecipato a un cartello bilaterale incentrato su moduli per portiere e alzacristalli⁹⁷, mentre *Magna* e *Kiekert* hanno concluso accordi collusivi in relazione a serrature e riscontri. In entrambi i cartelli le società hanno fissato i prezzi e si sono scambiate informazioni sensibili sul piano commerciale. *Magna* non è stata sanzionata in quanto ha rivelato l'esistenza di entrambi i cartelli alla Commissione.

L'accordo "pay-for-delay" tra Teva e Cephalon

Nel novembre 2020 la Commissione ha inflitto una sanzione⁹⁸ del valore di 60,5 milioni di EUR alle case farmaceutiche Teva e Cephalon per aver convenuto di posticipare di diversi anni l'immissione in commercio di una versione generica più economica del farmaco prodotto dall'azienda Cephalon per i disturbi del sonno, il modafinil, in seguito alla scadenza dei brevetti principali di Cephalon. L'accordo, concluso ben prima dell'acquisizione di Cephalon da parte di Teva, ha violato le norme antitrust dell'UE e cagionato gravi danni ai pazienti e ai sistemi sanitari dell'UE in quanto ha mantenuto artificiosamente elevati i prezzi del modafinil.

La decisione riguarda una composizione amichevole in materia di brevetti mediante la quale Cephalon ha convinto Teva a non immettere sul mercato una versione generica del modafinil in cambio di un pacchetto di operazioni commerciali a favore di Teva e di alcuni pagamenti in contanti. Teva possedeva brevetti propri riguardanti il processo di produzione del modafinil ed era pronta a penetrare il mercato del modafinil con la propria versione generica, che era già in vendita nel Regno Unito. Successivamente ha convenuto con Cephalon che si sarebbe ritirata dal mercato senza contestare i suoi brevetti. L'indagine della Commissione ha appurato che, per diversi anni, tale accordo "pay-for-delay" ha avuto come obiettivo ed effetto quelli di eliminare Teva come concorrente e consentire a Cephalon di continuare ad applicare prezzi elevati sebbene i suoi brevetti principali per il modafinil fossero scaduti da tempo.



⁹⁷ Caso AT.40299 Closure Systems, decisione della Commissione del 29 settembre 2020, versione pubblica non ancora disponibile.

⁹⁸ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2220.

4.2. Il controllo delle concentrazioni ha contribuito alla transizione digitale e al rafforzamento del mercato unico

Nel maggio 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2016 che proibiva la concentrazione tra *Hutchinson 3G* e *Telefonica UK*⁹⁹. La Commissione aveva appurato che l'operazione, che avrebbe determinato il passaggio da quattro a tre operatori, avrebbe provocato un aumento dei prezzi e una limitazione della scelta offerta ai consumatori sul mercato della telefonia mobile nel Regno Unito. Il Tribunale ha confermato che la Commissione può vietare le concentrazioni che non creano o rafforzano una posizione dominante, ma solo se l'operazione può incidere sulla concorrenza in misura equiparabile a quella di una posizione dominante. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non è stata in grado di dimostrare che la concentrazione avrebbe eliminato un importante vincolo concorrenziale, rappresentando dunque un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. La Commissione ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.

Nel novembre 2020 la Commissione ha approvato, con riserva, la proposta di acquisizione di *Covage* da parte di *SFR FTTH*, una società controllata congiuntamente da Altice, Allianz e Omers¹⁰⁰. SFR FTTH e Covage sono importanti operatori della rete a fibra ottica in Francia. Covage vende gli accessi alla rete a fibra ottica all'ingrosso mentre Altice è attiva sia al livello di vendita all'ingrosso che a quello al dettaglio. La Commissione ha appurato che l'operazione avrebbe conferito alle società oggetto della concentrazione una posizione particolarmente forte sul mercato dei servizi "Fibre to the Office" (FTTO) all'ingrosso. Di conseguenza gli altri venditori al dettaglio avrebbero avuto a disposizione meno fornitori alternativi. Poiché Covage diverrebbe verticalmente integrata nelle attività al dettaglio di SFR, l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe essere e sarebbe incentivata a impedire ai concorrenti al dettaglio di accedere alla capacità di fibra ottica di Covage all'ingrosso. SFR si è offerta di cedere il 95 % delle attività FTTO di Covage e di concludere un accordo transitorio di assistenza per consentire all'attività ceduta di divenire pienamente indipendente.

Nel dicembre 2020 la Commissione ha approvato in via condizionata l'acquisizione di *Fitbit* da parte di *Google*¹⁰¹. Fitbit sviluppa, produce e distribuisce smartwatch e tracciatori di attività. La Commissione temeva che Google potesse utilizzare le banche dati di Fitbit per accrescere la già grande quantità di dati in suo possesso per personalizzare gli annunci. Google sarebbe anche in grado di limitare l'accesso dei concorrenti all'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) Web di Fitbit e di sfavorire i concorrenti produttori di dispositivi da polso limitandone l'interoperabilità con gli smartphone Android. Per ottenere l'approvazione Google si è impegnata a non utilizzare i dati di Fitbit per i suoi annunci e a conservare tali dati in silii separati. Google si è impegnata altresì a continuare a permettere ai

⁹⁹ Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020, *CK Telecoms UK Investments Ltd/Commissione europea*, T-399/16, EU:T:2020:217. Cfr.

[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrc=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-399%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=10031219](https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrc=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-399%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=10031219).

¹⁰⁰ Caso M.9728 Altice/Omers/Allianz/Covage, decisione della Commissione del 27 novembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9728.

¹⁰¹ Caso M.9660 Google/Fitbit, decisione della Commissione del 17 dicembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9660.

terzi interessati di ottenere l'accesso ai dati relativi alla salute e alla forma fisica degli utenti mediante applicazioni software che utilizzano l'API Web di Fitbit, a titolo gratuito e previo consenso dell'utente. La società inoltre si è impegnata a continuare a garantire ai dispositivi da polso concorrenti l'interoperabilità con gli smartphone Android. Infine tra gli impegni assunti figura anche un meccanismo di risoluzione rapida delle controversie che può essere adito da terzi.

Nel settore della fornitura di carburanti per motori e prodotti collegati, nel luglio 2020 la Commissione europea ha approvato in via condizionata l'acquisizione di *Grupa Lotos* da parte di *PKN Orlen*, due grandi società integrate del petrolio e del gas in Polonia¹⁰². La Commissione temeva che l'operazione, così come inizialmente notificata, potesse pregiudicare la concorrenza nel settore dei carburanti per motori in Polonia e nel settore dei carburanti per jet in Polonia e Cechia, nonché nel settore dei prodotti collegati, quali diversi tipi di bitume, in Polonia. PKN Orlen ha offerto un pacchetto di cessioni e altri impegni. Il pacchetto prevedeva le cessioni di una partecipazione a una raffineria, depositi per lo stoccaggio, stazioni di carburante al dettaglio e impianti per la produzione di bitume. La Commissione ha concluso che tali misure correttive avrebbero permesso ai concorrenti di competere efficacemente con l'entità risultante dalla concentrazione.

Nel settore del trasporto ferroviario, nel luglio 2020 la Commissione ha approvato in via condizionata l'acquisizione di *Bombardier Transportation* da parte di *Alstom*¹⁰³. Alstom e Bombardier sono leader mondiali nel trasporto ferroviario e competono nella produzione e nella fornitura di treni ad altissima velocità ("materiale rotabile ad altissima velocità") e di soluzioni per il segnalamento ferroviario. La Commissione ha concluso che l'operazione avrebbe sollevato forti preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Alstom sarebbe divenuta il leader indiscusso del mercato del materiale rotabile ad altissima velocità, come pure di quello del materiale rotabile e della segnaletica per le linee ferroviarie principali. La Commissione ha accettato un ampio pacchetto di impegni offerto dalle società partecipanti alla concentrazione, che prevede la cessione di piattaforme per treni e impianti di produzione di materiale rotabile ad altissima velocità e per le linee ferroviarie principali. Alstom e Bombardier si sono anche offerte di fornire ai concorrenti nel settore del segnalamento unità di bordo obsolete, le informazioni necessarie in materia di interfacciatura e assistenza.

¹⁰² Caso M.9014 PKN Orlen/Grupa Lotos, decisione della Commissione del 14 luglio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9014.

¹⁰³ Caso M.9779 Alstom/Bombardier Transportation, decisione della Commissione del 31 luglio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9779.

L'operazione di concentrazione Fiat Chrysler/Peugeot

Nel settore automobilistico la Commissione ha approvato, in seguito a un'indagine approfondita e a determinate condizioni, l'operazione di concentrazione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot SA (PSA)¹⁰⁴. L'operazione ha costituito il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo, denominato Stellantis. La Commissione ha concluso che la concentrazione avrebbe pregiudicato la concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri (Light Commercial Vehicles, LCV) di diversi Stati membri. Le società partecipanti alla concentrazione si sono impegnate a prorogare l'accordo di cooperazione in vigore tra PSA e Toyota per gli LCV di piccole dimensioni. PSA produce veicoli Toyota da vendere nell'UE. L'accordo prorogato aumenterà la capacità produttiva a disposizione di Toyota e ridurrà i prezzi di trasferimento per veicoli e relativi pezzi e accessori di ricambio. Tali misure consentiranno a Toyota di competere in maniera efficace con Stellantis e di espandersi nel mercato degli LCV di piccole dimensioni dell'UE. Inoltre FCA e PSA hanno convenuto di modificare gli accordi in materia di riparazione e manutenzione conclusi con le relative reti di riparatori. L'accesso alle reti di riparatori sarà agevolato in modo tale da consentire ai vecchi e nuovi concorrenti di competere sul mercato degli LCV di piccole dimensioni.

4.3. Gli aiuti di Stato hanno facilitato la transizione digitale e la salvaguardia del mercato unico

Un'infrastruttura a banda larga che soddisfa le esigenze in termini di velocità, capacità e qualità digitali altissime è fondamentale per conseguire gli obiettivi di connettività dell'UE per il 2025 previsti dalla strategia digitale¹⁰⁵. Gli aiuti di Stato contribuiscono alla diffusione di reti a banda larga ad alte prestazioni nell'UE facendo fronte ai fallimenti del mercato, vale a dire le situazioni e le zone in cui gli operatori commerciali non sono incentivati a fornire una copertura sufficiente per la banda larga.

Nell'agosto 2020 la Commissione ha approvato un sistema di voucher del valore di 200 milioni di EUR inteso ad aiutare le famiglie a basso reddito in Italia ad avere accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità¹⁰⁶. Il regime di aiuti di Stato ridurrà il divario digitale in Italia limitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza. Nel dicembre 2020 la Commissione ha approvato altresì un sistema di voucher del valore di 20 milioni di EUR per aiutare gli studenti in Grecia ad avere accesso ai servizi a banda larga e beneficiare dell'apprendimento online a distanza¹⁰⁷.

La Commissione ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime tedesco inteso a sostenere la diffusione di reti a banda larga ad altissima capacità in Germania¹⁰⁸. Esso mira a sviluppare una nuova infrastruttura di connettività ad altissima capacità, finanziata con fondi pubblici, che permetterà a famiglie, imprese ed enti pubblici in

¹⁰⁴ Caso M.9730 FCA/PSA, decisione della Commissione del 21 dicembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9730.

¹⁰⁵ Comunicazione della Commissione "Shaping Europe's Digital Future", 19 febbraio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf.

¹⁰⁶ Caso SA.57495 Italy – Broadband vouchers for certain categories of families (C(2020) 5269 final), decisione della Commissione del 4 agosto 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202037/286902_2187163_119_2.pdf.

¹⁰⁷ Caso SA.57357 Greece – Broadband voucher scheme for students, (C(2020) 8441 final), decisione della Commissione del 3 dicembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20212/288333_2230042_140_2.pdf.

¹⁰⁸ Caso SA.52732 Germany – National gigabit scheme, (C(2020) 7859 final), decisione della Commissione del 13 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202048/288295_2213478_121_2.pdf.

Germania di navigare più velocemente su Internet. La Germania darà la priorità alle famiglie che hanno accesso a velocità inferiori a 100 megabit per secondo, in modo tale da contribuire a ridurre il divario digitale tra le zone rurali e le aree urbane in Germania. Nell'ambito di questo regime la Germania mira a rendere disponibili reti Gigabit per tutti i cittadini entro la fine del 2025.

5. Contributo della politica di concorrenza dell'UE alla transizione verde

L'UE ha la decisa ambizione di contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale e di promuovere il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell'Europa. L'innovazione verde non solo è al centro dell'ambizione politica dell'UE, ma si riflette anche nelle sue proposte normative e priorità di finanziamento. La politica di concorrenza dell'UE si trova nella posizione ideale per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, compresa la decarbonizzazione dell'economia e la transizione, nel settore dei trasporti, dai combustibili fossili inquinanti ai combustibili alternativi in conformità della politica di mobilità della Commissione.

In tale contesto la Commissione ha pubblicato, nell'ottobre 2020, un [invito a presentare contributi sul modo in cui le norme in materia di concorrenza e le politiche di sostenibilità possono perseguire gli stessi obiettivi](#)¹⁰⁹. La Commissione ha invitato vari portatori di interessi, compresi esperti in materia di concorrenza, rappresentanti del mondo accademico e dell'industria, gruppi ambientalisti e organizzazioni di consumatori, a presentare le loro osservazioni e i loro contributi sul modo in cui le politiche in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato possono perseguire gli stessi obiettivi delle politiche climatiche e ambientali. I contributi sono stati esaminati nel corso di una [conferenza](#) tenutasi nel febbraio 2021. Per la metà del 2021 è prevista una relazione sulle riflessioni scaturite dal processo di consultazione.

5.1. Gli aiuti di Stato agevolano la transizione verde

Nel settore del controllo degli aiuti di Stato la Commissione ha valutato e autorizzato misure statali che promuovono la diffusione delle rinnovabili, migliorano l'efficienza energetica, sostengono, se del caso, la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a zero/basse emissioni, stimolano la domanda di veicoli a zero/basse emissioni per i trasporti pubblici e privati, e riducono le emissioni di CO₂ e di altro tipo (comprese le misure di decarbonizzazione) o migliorano la circolarità.

Nel luglio 2020 la Commissione ha approvato il Renewable Electricity Support Scheme (RESS), un regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Irlanda¹¹⁰. Il RESS aiuterà l'Irlanda a conseguire il suo obiettivo di abbandonare i combustibili fossili raggiungendo una quota di rinnovabili pari al 70 % nel suo mix di energia elettrica entro il 2030. La Commissione ha appurato che gli aiuti in questione sono necessari, hanno un

¹⁰⁹ La politica di concorrenza a sostegno del Green Deal - Invito a presentare contributi, memorandum della Commissione del 13 ottobre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/information/green_deal/call_for_contributions_it.pdf.

¹¹⁰ Caso SA.54683 Irish RES electricity support, decisione della Commissione del 20 luglio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54683.

effetto di incentivazione e sono proporzionati e limitati al minimo necessario, in quanto il relativo importo sarà stabilito mediante aste competitive. Il caso mostra anche come contribuire ai progetti elaborati dalle comunità delle energie rinnovabili e per le comunità che ospitano progetti sostenuti dal RESS in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.

La Commissione ha concluso nel maggio 2020 che il risarcimento del valore di 52,5 milioni di EUR concesso dai Paesi Bassi per la chiusura anticipata della centrale a carbone Hemweg era coerente con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato¹¹¹. La misura contribuirà alla riduzione della CO₂ senza falsare indebitamente la concorrenza sul mercato unico. La Commissione è giunta a una decisione analoga in relazione a risarcimenti per la chiusura anticipata di centrali a carbone in Germania¹¹².

Nel novembre 2020 la Commissione ha approvato un regime rumeno a sostegno della realizzazione e/o del potenziamento di sistemi di teleriscaldamento basati esclusivamente su fonti di energia rinnovabili¹¹³. La misura favorirà il passaggio da una produzione di energia basata sui combustibili fossili a una produzione di calore a partire da fonti di energia rinnovabili. Le norme in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di sostenere la produzione e la distribuzione di teleriscaldamento alle condizioni stabilite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia della Commissione. Il piano di investimenti del Green Deal europeo pubblicato dalla Commissione nel gennaio 2020 consente agli Stati membri di accrescere l'importo massimo degli aiuti alla produzione di teleriscaldamento.

Nel dicembre 2020 la Commissione ha approvato un regime neerlandese del valore di 30 miliardi di EUR a sostegno di progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra nei Paesi Bassi¹¹⁴. Tale regime innovativo (Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)), che contribuirà agli obiettivi ambientali dell'UE senza distorsioni indebite della concorrenza, sarà aperto a progetti che si basano su varie tecnologie (energia elettrica, gas e calore rinnovabili, impiego del calore di scarto industriale e di pompe di calore, elettrificazione dei processi per il calore industriale ed elettrificazione della produzione di idrogeno, nonché cattura e stoccaggio del carbonio per processi industriali, compresi la produzione di idrogeno e l'incenerimento dei rifiuti) e la cui domanda di sostegno sarà presentata sulla base della riduzione delle tonnellate di CO₂ rispetto a uno scenario di riferimento.

¹¹¹ Caso SA.54537 Netherlands – Prohibition of coal for the production of electricity in the Netherlands, decisione della Commissione del 12 maggio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202025/284556_2165085_151_2.pdf.

¹¹² Caso SA.58181 Tender mechanism for the phase-out of hard coal in Germany, decisione della Commissione del 25 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2208.

¹¹³ Caso SA.55433 Romania – RES District heating projects, decisione della Commissione del 6 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/20214/287759_2235900_143_2.pdf.

¹¹⁴ Caso SA.53525 Netherlands – SDE++ scheme for greenhouse gas reduction projects including renewable energy, decisione della Commissione del 14 dicembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53525.

Secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) in materia di batterie

Nel corso del 2020 si sono tenute discussioni tra 12 Stati membri e la Commissione in merito a un secondo IPCEI in materia di catena del valore delle batterie. Nel dicembre 2020 Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia hanno congiuntamente notificato il secondo IPCEI in materia di batterie per la mobilità elettrica e l'accumulo dell'energia. Il progetto, denominato "European Battery Innovation", sosterrà la ricerca e l'innovazione nella catena del valore delle batterie. Nei prossimi anni i 12 Stati membri erogheranno finanziamenti pubblici fino a 2,9 miliardi di EUR, che dovrebbero sbloccare ulteriori 9 miliardi di EUR di investimenti privati. Questo progetto integra il primo IPCEI incentrato sulla catena del valore delle batterie, approvato dalla Commissione nel dicembre 2019. Il progetto è coerente con le politiche della Commissione a favore di una transizione dall'uso di combustibili fossili dannosi per l'ambiente a tecnologie alternative in materia di combustibili e con la duplice transizione dell'economia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo e della strategia digitale¹¹⁵. Nel gennaio 2021 la Commissione ha adottato una decisione che autorizza tale IPCEI¹¹⁶.

Durante il 2020 sono proseguite le discussioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'industria in merito a possibili nuovi IPCEI nei settori delle tecnologie basate sull'idrogeno, delle industrie a basse emissioni, della microelettronica e delle batterie.

5.2. L'applicazione delle norme antitrust e il controllo delle concentrazioni contribuiscono alla transizione verde

L'applicazione delle norme antitrust può focalizzarsi sui comportamenti delle società potenzialmente volti a limitare la concorrenza nello sviluppo di tecnologie pulite, come pure scoraggiare condotte che mirano a precludere l'accesso a infrastrutture fondamentali o alla libera circolazione delle risorse necessarie per l'economia circolare e per gli obiettivi del Green Deal europeo.

Nel 2020 la Commissione ha proseguito la propria indagine nei confronti di BMW, Daimler e VW (Volkswagen, Audi e Porsche) in merito a una presunta limitazione della concorrenza per quanto riguarda la tecnologia per la depurazione dei gas di scarico¹¹⁷.

L'applicazione delle norme antitrust può anche contribuire a sostenere l'obiettivo del Green Deal europeo di sviluppare un settore del trasporto ferroviario di passeggeri competitivo e attraente. Al riguardo, la Commissione ha proseguito le proprie indagini in corso¹¹⁸. Nel caso delle ferrovie ceche, l'operatore ferroviario storico České dráhy (ČD) è sospettato di aver messo in atto una pratica di prezzi predatori per il trasporto ferroviario di persone sulla tratta

¹¹⁵ Comunicazione della Commissione "Shaping Europe's Digital Future", 19 febbraio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf.

¹¹⁶ Aiuti di Stato: la Commissione approva 2,9 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici da dodici Stati membri a sostegno di un secondo progetto paneuropeo di ricerca e innovazione che interessa l'intera catena del valore delle batterie, comunicato stampa della Commissione del 26 gennaio 2021. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_226. La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con i numeri SA.55855 (Austria), SA.55840 (Belgio), SA.55844 (Croazia), SA.55846 (Finlandia), SA.55858 (Francia), SA.55831 (Germania), SA.56665 (Grecia), SA.55813 (Italia), SA.55859 (Polonia), SA.55819 (Slovacchia), SA.55896 (Spagna) e SA.55854 (Svezia) nel registro degli aiuti di Stato sul sito web dedicato alla concorrenza. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/.

¹¹⁷ Caso AT.40178 Car emissions, comunicazione degli addebiti della Commissione del 5 aprile 2019. Cfr.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2008.

¹¹⁸ La Commissione proseguirà le proprie indagini antitrust, anche nel caso riguardante una sospetta pratica di prezzi predatori per il trasporto ferroviario di persone sulla tratta Praga-Ostrava, la linea principale della rete ferroviaria ceca.

Praga-Ostrava, la linea principale della rete ferroviaria ceca. Nell'ottobre 2020 la Commissione ha inviato a České dráhy una comunicazione degli addebiti¹¹⁹.

6. Un'economia al servizio delle persone - Il contributo della politica di concorrenza dell'UE a un'unione economica e monetaria più profonda e più equa

L'economia sociale di mercato, uno dei fondamenti su cui si basa l'Unione europea, è sostenuta dalla politica di concorrenza dell'UE. I cittadini e le imprese prosperano quando l'economia è al loro servizio. Nel 2020 la Commissione ha sostenuto questa sua tematica ambiziosa promuovendo una narrazione digitale e condizioni di parità favorevoli alla concorrenza nelle azioni volte ad attuare il pacchetto per la ripresa nel contesto del semestre europeo, dell'Unione dei mercati dei capitali, dell'Unione bancaria, e un'imposizione effettiva¹²⁰.

6.1. Garantire la sostenibilità nel settore bancario

Nel 2020 non sono stati aperti nuovi casi individuali in materia di aiuti di Stato nei confronti di istituti finanziari. Tuttavia la Commissione ha autorizzato la proroga di regimi già esistenti nell'ambito dei quali gli Stati membri possono favorire, se necessario in casi concreti, la fuoriuscita ordinata dal mercato di cooperative di credito o istituti finanziari di piccolissime dimensioni che si trovano in difficoltà. La Commissione ha approvato regimi di questo tipo in Polonia, Italia e Irlanda¹²¹. La Commissione ha approvato altresì regimi di sostegno della liquidità per banche solvibili con problemi temporanei di liquidità, se necessario in casi concreti, in Grecia e Italia¹²².

Gli Stati membri hanno continuato a promuovere la creazione o l'ampliamento delle banche di sviluppo. Dal punto di vista degli aiuti di Stato, le banche di sviluppo finanziate con fondi pubblici possono agire entro i limiti di un mandato ben definito, che fa fronte ai fallimenti del mercato, e a condizione che non escludano gli istituti finanziari commerciali. Nel 2020 la

¹¹⁹ Caso AT.40156 Czech Rail. La Commissione ha inviato a České dráhy una comunicazione degli addebiti per una presunta pratica di prezzi predatori. Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2017.

¹²⁰ Comunicazione della Commissione, Piano d'azione per combattere l'evasione fiscale e semplificare il sistema fiscale (2° trimestre 2020), incluso nel programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020) 440 final), allegati 1 e 2, del 27.5.2020).

¹²¹ Caso SA.58389 Fifth prolongation of the resolution scheme for cooperative banks and small commercial banks, decisione della Commissione del 29 ottobre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58389; caso SA.56635 Tenth prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme, decisione della Commissione dell'8 giugno 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56635; caso SA.57053 11th prolongation of the Credit Union restructuring and stabilisation scheme, decisione della Commissione dell'8 maggio 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57053; caso SA.58819 12th prolongation of Credit Union restructuring and stabilisation scheme, decisione della Commissione del 30 ottobre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58819; caso SA.57378 16th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme 2020-2021, decisione della Commissione del 12 giugno 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57378; caso SA.57516 COVID-19 – Italian orderly liquidation scheme for small banks. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&policy_area_id=3

¹²² Caso SA.57262 Prolongation of the Greek State Guarantee Scheme for banks 01.06.2020-30.11.2020 (Art. 2 of Law 3723/2008), decisione della Commissione del 16 giugno 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57262; caso SA.57515 COVID-19 – Italian bank liquidity support scheme, decisione della Commissione del 10 novembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57515.

Commissione ha approvato l'erogazione di finanziamenti a favore di Invest International, un nuovo istituto finanziario di sviluppo dei Paesi Bassi¹²³. La Commissione ha autorizzato altresì l'erogazione di finanziamenti per la costituzione della Scottish National Investment Bank¹²⁴. Infine la Commissione ha approvato la creazione di una nuova banca nazionale di sviluppo in Portogallo, il Banco Português de Fomento¹²⁵. Nel 2020 sono rimasti in vigore regimi non comprendenti aiuti in Italia ("GACS") e in Grecia ("Hercules"), introdotti per rispondere all'annoso problema degli elevati livelli di prestiti in sofferenza. Tali regimi rappresentano esempi di successo del modo in cui gli Stati membri possono aiutare le banche a risanare i bilanci senza concedere aiuti o falsare la concorrenza.

6.2. Intervenire contro le agevolazioni fiscali selettive

La lotta all'evasione e all'elusione fiscali è una delle principali priorità della Commissione. Nel 2020 la Commissione ha proseguito le indagini relative ai presunti aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Inter IKEA, Starbucks e Nike; ai presunti aiuti concessi dal Lussemburgo a Huhtamäki; e ai presunti aiuti concessi dal Belgio a 39 singoli beneficiari del regime belga di esenzione degli utili in eccesso.

Nel luglio 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2016, nella quale quest'ultima aveva appurato che due ruling fiscali irlandesi a favore di *Apple* costituivano aiuti di Stato incompatibili. Il Tribunale ha sostenuto che la Commissione non è stata in grado di dimostrare sufficientemente che ad *Apple* era stato concesso un vantaggio economico selettivo¹²⁶. Secondo il Tribunale la Commissione non ha dimostrato che i ruling fiscali contestati erano la conseguenza del potere discrezionale esercitato dalle autorità tributarie irlandesi. Inoltre il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non sia riuscita a dimostrare, nei ruling fiscali contestati, l'esistenza di errori metodologici che avrebbero determinato una riduzione dell'onere fiscale di *Apple* in Irlanda. La Commissione ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia¹²⁷.

¹²³ Caso SA.55465 Invest International, decisione della Commissione del 29 maggio 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55465.

¹²⁴ Caso SA.54780 Scottish National Investment Bank, decisione della Commissione del 5 novembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54780.

¹²⁵ Caso SA.55719 Banco Português de Fomento, decisione della Commissione del 4 agosto 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55719.

¹²⁶ Cause T- 778/16 e T- 892/16 Aiuti di Stato – Aiuto al quale l'Irlanda ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Vantaggi fiscali selettivi – Principio di libera concorrenza, sentenze del 15 luglio 2020. Cfr.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&doclang=it>.

¹²⁷ Dichiarazione della vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager in merito alla decisione della Commissione di impugnare la sentenza del Tribunale nella causa relativa agli aiuti di Stato concessi ad *Apple* in Irlanda, dichiarazione della Commissione del 25 settembre 2020. Cfr.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1746.

7. Unire le forze per promuovere una cultura della concorrenza globale ed europea

7.1. Cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della Rete europea della concorrenza

Nel 2020 la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE hanno continuato a cooperare e a garantire l'applicazione coerente degli articoli 101 e 102 TFUE mediante la Rete europea della concorrenza (REC)¹²⁸. L'obiettivo della REC è quello di istituire un quadro giuridico efficace per applicare il diritto della concorrenza dell'UE nei confronti delle imprese che intraprendono pratiche commerciali transfrontaliere che limitano la concorrenza.

Nel 2020 sono state avviate 139 nuove indagini all'interno della rete e sono state presentate 97 decisioni previste. Tali dati comprendono rispettivamente le indagini e le decisioni della Commissione. Oltre ai meccanismi di cooperazione di cui al regolamento (CE) n. 1/2003, anche altri gruppi di lavoro in materia di cooperazione della REC garantiscono l'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di concorrenza. La rete si è riunita regolarmente per discutere casi nelle fasi iniziali, questioni politiche e argomenti di importanza strategica. Nel 2020 sono state organizzate 24 riunioni tra gruppi di lavoro orizzontali e sottogruppi settoriali specifici, in cui i funzionari delle autorità garanti della concorrenza dell'UE hanno avuto scambi di opinioni. Come esposto al punto 2.2, la REC ha adottato una dichiarazione congiunta sull'applicazione delle norme antitrust durante la crisi COVID-19 e ha collaborato a stretto giro su aspetti della concorrenza legati alla COVID-19.

Nel 2020 la Commissione ha supervisionato e coadiuvato gli Stati membri nei loro sforzi volti a recepire la direttiva REC+ nell'ordinamento nazionale entro il 4 febbraio 2021¹²⁹. La direttiva assicurerà che, con l'applicazione delle medesime disposizioni legislative, ossia le norme antitrust dell'UE, le autorità nazionali garanti della concorrenza disporranno di strumenti di attuazione efficaci e delle risorse necessarie per individuare e sanzionare le imprese che violano gli articoli 101 e 102 TFUE. La direttiva garantirà inoltre la piena indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza a livello decisionale, sulla base dei fatti rilevati e delle norme di legge.

7.2. Una nuova iniziativa politica volta a rafforzare gli strumenti a disposizione della Commissione nel contesto mondiale

L'economia dell'Europa è aperta e strettamente connessa al resto del mondo. Affinché possa continuare a essere un punto di forza, l'UE ha bisogno degli strumenti giusti per garantire un contesto imprenditoriale equo nel mercato unico. Le sovvenzioni erogate dagli Stati membri sono sempre state assoggettate alle rigorose norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Le sovvenzioni concesse da governi di paesi terzi a imprese attive nell'UE sembrano tuttavia

¹²⁸ Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43, e GU C 374 del 13.10.2016, pag. 10). Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0427%2802%29>.

¹²⁹ Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

avere un impatto sempre più distorsivo sul mercato interno, ma sfuggono al controllo degli aiuti di Stato da parte dell'UE.

Per avviare un dibattito sui nuovi strumenti necessari per colmare questa lacuna normativa, nel giugno 2020 la Commissione ha adottato un [libro bianco sulle sovvenzioni estere](#)¹³⁰. Nel 2020 si è svolta un'ampia consultazione dei portatori di interessi. Nel 2021 la Commissione presenterà una proposta legislativa sull'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere.

Libro bianco relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere

Il libro bianco presenta diverse opzioni complementari per colmare la lacuna normativa esistente.

Il **modulo 1** propone di instaurare uno strumento generale di controllo del mercato per individuare tutte le possibili situazioni di mercato in cui sovvenzioni estere potrebbero causare distorsioni nel mercato unico. L'autorità di vigilanza proposta potrebbe intervenire in base a indicazioni o informazioni secondo cui una società attiva nell'UE beneficia di una sovvenzione estera e imporre misure per ovviare al probabile effetto distorsivo, quali pagamenti di riparazione e rimedi strutturali o comportamentali. L'autorità potrebbe anche ritenere che l'attività o l'investimento sovvenzionati abbiano un impatto positivo superiore alla distorsione e non proseguire ulteriormente l'indagine ("criterio dell'interesse dell'UE").

Il **modulo 2** mira a garantire che le sovvenzioni estere non conferiscano un indebito vantaggio ai beneficiari quando acquisiscono (partecipazioni in) società dell'UE. Le imprese che beneficiano di un sostegno finanziario concesso dal governo di un paese terzo dovrebbero notificare le loro acquisizioni di imprese dell'UE, al di sopra di una certa soglia, all'autorità di vigilanza competente. Tale autorità può accettare impegni della parte notificante tali da correggere in modo efficace la distorsione oppure vietare l'acquisizione.

Il **modulo 3** del libro bianco propone un meccanismo che obbligherebbe gli offerenti che partecipano a procedure di appalto pubblico a notificare i contributi finanziari ricevuti da paesi terzi. Le autorità competenti valuterebbero quindi se si tratti di una sovvenzione estera e se falsi l'aggiudicazione dell'appalto pubblico, nel qual caso l'offerente potrebbe essere escluso dalla procedura stessa.

7.3. Cooperazione multilaterale e bilaterale a livello mondiale

La Commissione ha continuato a mantenere attiva la cooperazione internazionale¹³¹ nel settore della concorrenza, sia a livello multilaterale che bilaterale, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia.

L'UE crede fermamente nella forza e nel valore della cooperazione e nella riforma delle organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e altre organizzazioni multilaterali, per renderle adatte al mondo odierno. La riforma delle norme in materia di sovvenzioni rappresenta una delle principali priorità dell'UE per ammodernare le norme dell'OMC sugli scambi commerciali. A tal fine l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone hanno convenuto, in una dichiarazione comune del gennaio 2020, di rafforzare le

¹³⁰ Libro bianco relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020) 253 final del 17.6.2020).

¹³¹ Cfr. la lettera d'incarico https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/2019/06/20190618_mission_letters_margrethe-vestager_2019_en.pdf.

norme vigenti in materia di sovvenzioni industriali¹³². Nel 2020 la Commissione ha continuato a partecipare attivamente nelle sedi internazionali attinenti alla concorrenza, quali il comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza (ICN), la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

Nel 2020 è divenuto applicabile l'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito¹³³, comprese le disposizioni relative ai casi in materia di aiuti di Stato e concorrenza. La Commissione ha pubblicato orientamenti sull'applicazione dell'accordo di recesso nel settore della concorrenza¹³⁴. Nel dicembre 2020 si sono concluse le trattative sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito¹³⁵. L'accordo, che si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, contiene ampi capitoli dedicati alla concorrenza e alle sovvenzioni, in modo tale da garantire che non vi sia alcuna distorsione della concorrenza tra UE e Regno Unito in seguito al recesso di quest'ultimo dall'Unione.

Nel dicembre 2020 l'UE e la Cina hanno concluso in linea di principio i negoziati per un accordo globale in materia di investimenti¹³⁶. La Cina si è impegnata a garantire un livello più elevato di accesso al mercato per gli investitori dell'UE, comprese alcune nuove aperture del mercato importanti. La Cina si è impegnata inoltre a garantire un trattamento equo alle imprese dell'UE, in modo che possano competere in Cina a condizioni di maggiore parità, anche per quanto riguarda la normativa sulle imprese statali, la trasparenza dei sussidi e le norme contro il trasferimento forzato di tecnologie.

Nel negoziare gli accordi di libero scambio (ALS), la Commissione si adopera per inserirvi ampi capitoli dedicati alla politica di concorrenza e al controllo degli aiuti di Stato. Nel 2020 la Commissione ha proseguito le trattative in materia di ALS con Australia, Azerbaigian, Cile, Indonesia, Nuova Zelanda e Uzbekistan.

Nel 2020 la Commissione ha proseguito la sua cooperazione tecnica sulla politica e l'applicazione delle norme in materia di concorrenza con i principali partner commerciali dell'UE. Inoltre la Commissione ha continuato ad assistere i paesi candidati e i potenziali candidati a soddisfare i requisiti necessari nel settore della concorrenza per una futura adesione all'UE.

¹³² "Joint Statement of the Trilateral Meeting of the Trade Ministers of Japan, the United States and the European Union", 14 gennaio 2020. Cfr. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158567.pdf.

¹³³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

¹³⁴ "Notice to Stakeholders – Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of competition", comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020. Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/eu-competition-law_en_0.pdf.

¹³⁵ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14). Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AAOJ.L.2020.444.01.0014.01.ITA>.

¹³⁶ "EU-China Comprehensive Agreement on Investment – The Agreement in Principle", 30 dicembre 2020. Cfr. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf.

7.4. Sostegno a un dialogo interistituzionale regolare e costruttivo

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, con i rispettivi ruoli nei confronti dei portatori di interessi e dei cittadini europei, sono partner centrali nel dialogo sulla politica di concorrenza. Nonostante la pandemia, questo dialogo è proseguito con successo per tutto il 2020 grazie ai moderni mezzi di comunicazione.

Nel settembre 2020, in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2019 della Commissione (relatrice: Yon-Courtin (Renew/FR)), la Commissione ha posto in risalto, tra l'altro, l'adozione del libro bianco sulle sovvenzioni estere, le riflessioni per aumentare l'uso del sistema di rinvio per le concentrazioni, in modo da individuare anche le operazioni che non sono di competenza dell'UE, e la necessità di dare una risposta politica globale alla questione delle piattaforme digitali attraverso una vigorosa applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la possibile regolamentazione ex ante di dette piattaforme. Nel 2020 la vicepresidente esecutiva Vestager ha tenuto diversi interventi in altre istituzioni, compresi il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo.